



ID 16685

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1364/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 557 Atto 20/04 del 2019
Importo € 40.570,11
Disponibilità Cap. 42 Bil. 2019
Messina 21-02-19 Il Funzionario
B

DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 /DA del 17 GEN 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno di spesa per conferimento incarico e liquidazione fattura a saldo n° 24/PA/2018 del 17/09/2018 – all’Avv. Rotigliano Riccardo. Giudizio SICS+2 C/Cas. TAR di Catania RG n 343/2016.

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito a gli Avv.ti Riccardo Rotigliano e Andrea Scuderi, l’incarico di difendere e rappresentare il CAS nel Ricorso promosso dalla Società SICS +2 dinanzi al TAR di Catania con R.G. 343/2016 rilasciando apposita procura che si allega sotto la lettera “A”;

Che i legale di fiducia incaricato Avv. Rotigliano Riccardo, per la quota di propria competenza ha accettato, nell’ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotti al 50%, come da conteggio che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B” per l’importo complessivo di € 40.570,11 compresa CPA ed IVA;

Che il giudizio si è concluso con Sentenza del TAR di Catania n° 1714/2018 del 17/8/2018;

Che l’Avv. Rotigliano Riccardo ha emesso la fattura n. 24/PA/2018 del 17/09/2018, di € 33.254,19 oltre IVA per € 7.315,92 per un totale complessivo di € 40.570,11;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata impegnando la somma di € 40.570,11 compresa IVA a valere sul cap. 42 del corrente Bilancio d’Esercizio Finanziario

Visto l’art. 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all’Assessorato Regionale Infrastrutture, l’autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l’Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l’effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all’Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza stradale;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell’incarico all’Avv. Rotigliano Riccardo;
- **Impegnare** la somma di € 40.570,11 compresa Iva sul cap.42 del corrente Bilancio d’Esercizio;
- **Liquidare** la fattura n° 24/PA/2018 del 17/09/2018, che si allega in copia, dell’importo di € 33.254,19 oltre IVA per € 7.315,92 per un totale complessivo di € 40.570,11 all’Avv. Rotigliano Riccardo C.F. RTGRCR72C23G273J domiciliato presso il proprio studio sito in Via Via F. Cordova, 95 – 90143 Palermo, tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT09T0200804664000300602037
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

*Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi*

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0003199650**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Fattura
del 17/01/2018
UFFicio
Galleria
751 tel 09
6

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05112680821**
Codice fiscale: **RTGRCR72C23G273J**
Nome: **RICCARDO**
Cognome: **ROTIGLIANO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FILIPPO CORDOVA N. 95**
CAP: **90143**
Comune: **PALERMO**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **091342807**
Fax: **0916260621**
E-mail: **RICCARDO.ROTIGLIANO@CERT.AVVOCATITERMINI.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**

Codice Fiscale: **01641790702**

Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Per informazioni sulle norme di redazione della fattura elettronica si può consultare il sito www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-09-17** (17 Settembre 2018)

Numero documento: **24/PA/2018**

Importo totale documento: **40570.11**

Causale: **RICORSO AL TAR SICILIA CATANIA SEZ. I R.G. N. 343 DEL 2016 PROPOSTO DALLA SICS S.P.A. E C.TI DEFINITO CON SENTENZA N. 1714 DEL 17.08.2018.**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)

Importo ritenuta: **6395.04**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **1279.01**

Imponibile previdenziale: **31975.18**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**

Valore unitario: **27804.50**

Valore totale: **27804.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SPESE GENERALI EX ART. 13 (15% SU ONORARI)**

Valore unitario: **4170.68**

Valore totale: **4170.68**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **33254.19**

Totale imposta: **7315.92**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AVV. RICCARDO ROTIGLIANO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **34175.07**

Istituto finanziario: **Unicredit S.p.A. Agenzia Palermo**

Notarbartolo A

Codice IBAN: **IT09T0200804664000300602037**

Per maggiori informazioni visitate il sito www.fatturapa.gov.it

Scatta per me interno ai miei interessi




**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

435/15

PROCURA ALLE LITI

rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce e pertanto, da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto (c.d. procura spillata art. 83, co. 3, c.p.c.) lo sottoscritto Dott. Rosario Faraci, nella qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* del C.A.S. - Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Messina, c.da Scoppo, p.i. n. 01962420830, nomino a rappresentarmi e difendersi nel presente giudizio (ricorso TAR Sicilia, Catania, Sez. I, r.g. n. 343/16, proposto da **Sies S.p.A.** e c.ti) l'avv. **Andrea Scuderi** (c.f. SCDNDR41D08C351E) e **Riccardo Rotigliano** (c.f. RTGRCR72C23G273J), ed eleggo con loro domicilio presso lo studio del primo in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03.

Messina,

Il Presidente
Dott. Rosario Faraci

Per autentica
Avv. Riccardo Rotigliano

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: T.A.R.

Valore della Causa: € 47.585.000,00

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 13.132,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 7.625,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 13.046,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 21.806,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 55.609,00

RIDUZIONI (in % sul compenso)

Riduzione del 50 % su € 55.609,00 resp. art 96 c.p.c. o pronunce in rito (art. 4, comma 9)	€ -27.804,50
Compenso al netto delle riduzioni	€ 27.804,50

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 55.609,00
Totale variazioni in diminuzione	- € 27.804,50
Compenso totale	€ 27.804,50
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 4.170,68
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.279,01
Totalle Imponibile	€ 33.254,19
IVA 22% su Imponibile	€ 7.315,92
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 40.570,11

Oggetto: Fatture Giunta, Asfalti Sintex e Sics
Mittente: Avvocato Riccardo Rotigliano <rrotigliano@studiolegalerotigliano.it>
Data: 14/09/2018 17:37
A: Antonino Caminiti <acaminiti@autostradesiciliane.it>, Ufficio Contenzioso
<ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it>

In merito alle 3 fatture in oggetto, che sono in corso di emissione, ai fini dell'istruttoria della loro liquidazione, rilevo:

- 1) **Giunta:** sto facendo fare la nota di credito della fattura 16/18, che in effetti riportava erroneamente il valore dell'appalto quale valore della controversia, anche se la ricorrente, diversamente da quello che avviene in questi casi, non chiedeva di subentrare ma di annullare tutto il bando. L'ho quindi redatta applicando lo scaglione del valore indeterminabile di particolare importanza;
- 2) **Asfalti Sintex:** poiché avevo già fatturato nel giudizio catanese le voci "studio" "introduttiva" e "decisionale", ho calcolato solo le voci "istruttoria / trattazione" e "decisionale". Infatti, diversamente che nel giudizio catanese, in questo caso la fase decisionale (conclusione, repliche) ha avuto riguardo non già la questione della competenza, ma del merito.
- 3) **CAS c. Sics:** ho applicato la tariffa relativa al valore della controversia, come desumibile in corso di causa dalla memoria che allego (cfr. pag. 14, anche se le pagine non sono numerate in modo corretto: *"In definitiva, l'importo complessivo del danno patito è da quantificarsi in Euro 47.585.612,00 circa"*). Preciso che in tale giudizio l'importo, redatto ai minimi, è stato ulteriormente ridotto del 50%, giusta accordi intercorsi. E lo stesso farò per gli incarichi sino ad oggi affidatimi. Segnalo, però, che per il caso che in futuro mi fossero eventualmente conferiti incarichi, salvo circostanza eccezionali non intendo andare al di sotto dei minimi, anche tenuto conto della disciplina sopravvenuta sul c.d. *equo compenso*. Mi riferisco all'art. 19 *quaterdecies*, comma 3, d.l. n. 148/17, che estende anche alla p.a. la disciplina dell'art. 13 bis l. n. 247/12, in forza della quale nei rapporti con la committente qualificata il compenso per l'avvocato deve "tenere conto" del c.d. "decreto parametri", d.m. n. 55/14, di recente modificato. Ripeto: salvo che circostanze eccezionali - come la natura seriale dell'incarico - giustifichino la violazione del decreto parametri (che, peraltro, potrebbe espormi a responsabilità disciplinare).

Cordiali Saluti.

Avv. Riccardo Rotigliano

C'è mancato degli e -

Avv. Riccardo Rotigliano
Via Filippo Cordova, 95
90143 - Palermo

Pubblicato il 17 08 2018

N. 01714/2018 REG.PROV.COLLE.
N. 00343/2016 REG.RIC.

Logos

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2016, proposto da

-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di mandante del costituendo -OMISSIS in proprio e nella qualità di cooptata del costituendo -OMISSIS- in proprio e nella qualità di mandante del costituendo RTI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Stallone, Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sandra Patane' in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 2/B;

contro

Consorzio Autostrade Siciliane - Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi e Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi in Catania, via V. Giuffrida, 37;

per l'accertamento

della responsabilità ex art.2043 c.c. e/o della responsabilità "da contatto" dell'ente resistente per i danni tutti occorsi ai ricorrenti a seguito dell'illegittima attività amministrativa e del comportamento posti in essere dal C.A.S.

per la condanna

dell'ente resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per danno per perdita di chance patiti dai ricorrenti a causa del cattivo esercizio dell'azione amministrativa e conseguentemente al pagamento della somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisf.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Autostrade Siciliane - Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L.- Le odierni ricorrenti hanno premesso che, con un primo ricorso giurisdizionale -OMISSIS-, impugnavano dinanzi a questo Tribunale l'aggiudicazione definitiva disposta nel 2014 a favore del RTI composto da "OMISSIS," e "OMISSIS- s.p.a.", all'esito della procedura di gara indetta dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, per l'affidamento dei lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 + 7 e 8 Ispica - Viadotti Scardina e Salvia Modica II^o tronco dell'autostrada Siracusa Gela. Le ricorrenti chiedevano, altresì, la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt.121 e 122 c.p.c., dell'eventuale contratto nelle more stipulato, con richiesta di subentro, e, in subordine, la condanna dell'ente resistente al risarcimento per equivalente, ai sensi dell'art.124 c.p.c., dei danni patiti.

Per quanto qui interessa, le ricorrenti, in particolare, censuravano una delle proposte migliorative offerte dall'aggiudicataria, quella incidente sulla metodologia costruttiva e sulle dimensioni dei c.d. conci, sostenendo trattarsi di una inammissibile variante sostanziale al progetto esecutivo posto in gara, assolutamente implicante la necessità di una nuova autorizzazione da parte del Genio Civile (e, in quanto tale, violativa di quanto previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara).

Questo Tribunale, con sentenza breve n.-OMMISSIS-, dichiarava inammissibile il predetto ricorso, per effetto della ritenuta fondatezza d'uno dei motivi di ricorso incidentale c.d. escludente in quella sede sollevati dal controinteressato -OMMISSIS-

Il TAR, pur nella ritenuta fondatezza del ricorso incidentale, riteneva tuttavia di dover investire delle questioni in esame anche le Procure della Repubblica per valutare l'eventuale sussistenza di profili di reato.

Parte ricorrente osserva, altresì, che innanzi al T.A.R. era pendente anche il ricorso recante il n. -OMMISSIS- promosso dalla -OMMISSIS- s.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo RTI con -OMMISSIS-, risultata terza in graduatoria, con cui erano stati impugnati gli atti della gara per la mancata esclusione delle prime due graduate; ivi le ricorrenti proponevano ricorso incidentale e, con la sentenza n. -OMMISSIS-, il TAR Catania, in accoglimento dei ricorsi incidentali, dichiarava improcedibile il gravame principale proposto dalla Ati -OMMISSIS- spa; tale sentenza è passata in giudicato.

Avverso la citata sentenza di questo T.A.R. n.-OMMISSIS-), le ricorrenti proponevano appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. n. -OMMISSIS-), che, con la sentenza n. -OMMISSIS-, previa riforma della sentenza del T.A.R. nella parte in cui aveva accolto il ricorso incidentale, respingeva il gravame (principale), reputando nel merito infondata l'impugnazione di primo grado (ed avendo, peraltro, statuito l'applicabilità alla controversia del regime processuale riservato alle procedure attinenti le c.d. "opere infrastrutturali strategiche" dall'art. 125 c.p.c. ed in particolare, dal comma 3, in punto di intangibilità del contratto d'appalto medio tempore stipulato con l'aggiudicataria in data 14 luglio 2014, dando atto quindi che la controversia "sostanzialmente prosegue per mere finalità risarcitorie").

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritengo che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti, nonché tutti i soggetti ivi indicati.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Panerazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Panerazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.